

1. BULLISMO	4
1.1 Cosa è il Bullismo.....	4
1.2 Evoluzione nel tempo del fenomeno ed età	6
1.3 Cosa non è bullismo	6
2. CYBERBULLISMO	7
2.1 Cosa è il Cyberbullismo	7
2.3 Differenze tra Bullismo e Cyberbullismo	9
3. CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO	10
3.1 Ruoli della scuola	10
3.2 La prevenzione	10
3.3 La gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo	13
4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA.....	13
Allegato 1	16
Allegato 2	17
Allegato 3	Errore. Il segnalibro non è definito.

INTRODUZIONE

I fenomeni di bullismo e di cyberbullismo interessano con sempre maggiore frequenza le scuole ponendo in evidenza la necessità di incrementare azioni volte a favorire la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti a rischio con interventi educativi. A tale scopo la **Legge 29 maggio 2017, n°71** colma un vuoto normativo non più giustificabile, affronta un tema delicato con un approccio equilibrato privilegiando la protezione delle vittime e, soprattutto, conferisce un ruolo decisivo alla prevenzione attraverso l'educazione ad un uso responsabile e consapevole dei nuovi media.

Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo si configurano sempre di più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione per chi è diverso. La scuola svolge pertanto il compito fondamentale di favorire lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva. Occorre quindi rafforzare e valorizzare il Patto di Corresponsabilità educativa nel quale la scuola è chiamata ad adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione e la famiglia a collaborare, non solo educando i propri figli ma anche vigilando sui loro comportamenti.

Alla luce di quanto sopra, il presente protocollo si prefigge i seguenti obiettivi:

- 1) Accrescere la conoscenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra gli alunni, il personale scolastico ed i genitori per prevenire ed accertare situazioni di rischio.

2) Individuare ed attuare misure di prevenzione al fine di contrastare il bullismo ed il cyberbullismo.

3) Definire procedure codificate di intervento per contrastare episodi di bullismo e cyberbullismo ed i comportamenti a rischio.

Per raggiungere tali finalità i genitori e la scuola debbono collaborare per vigilare e promuovere nei ragazzi comportamenti consapevoli e rispettosi.

1. BULLISMO

1.1 Cosa è il Bullismo

Il termine originario anglosassone contiene in sé la parola inglese “bull” che significa “toro”, dal momento che l’immagine irascibile, associata comunemente a tale animale, è stata usata inizialmente per sottolineare l’imposizione sugli altri, istintiva e basata sulla forza, caratteristica di molte forme di bullismo.

Come tutte le forme di persecuzione ai danni di una persona, anche il bullismo è caratterizzato da episodi di prevaricazione e persecuzione ripetuti nel tempo e con una certa frequenza, tali da instaurare emozioni negative durature nella vittima che li subisce, soprattutto insicurezza e paura. Esistono diverse azioni che possono essere raggruppate sotto la denominazione “bullismo” e principalmente sono di tre tipologie:



azioni fisiche di prevaricazione, che spesso sono quelle che, facendo più notizia, sono più note all’opinione pubblica.

Possono andare da episodi di aggressione lieve (tirare i capelli o spintonare), all’appropriazione o danneggiamento di oggetti altrui, fino alle forme più gravi di violenza fisica a mano libera o con l’uso delle armi.



comportamenti verbali di prevaricazione, che comprendono diverse forme di minacce, insulti, prese in giro che possono riguardare

temi scolastici, aspetti della personalità, caratteristiche fisiche (anche handicap o colore della pelle) e aspetti relativi alle preferenze sessuali; comportamenti verbali indiretti, diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc. Costituiscono la modalità più subdola di bullismo!



relazione-sociale: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Generalmente esiste un disequilibrio relazionale tra bulli e le vittime che si basa in genere sulla forza fisica, su differenze psicologiche nella sicurezza di sé o sul potere del gruppo. I bulli sono spesso persone più forti fisicamente e i loro obiettivi diventano frequentemente i coetanei magri e deboli o viceversa, grassottelli e impacciati. Gli attori del bullismo sono:

-il BULLO LEADER, ideatore delle prepotenze (non sempre persecutore). E' la persona che compie atti di bullismo. Lo fa perché ritiene di potersi affermare solo mostrando il suo potere sottomettendo qualcuno, non conosce altre modalità relazionali più efficaci.

-la VITTIMA, è la persona che subisce gli atti di bullismo. Spesso la vittima, a causa del bisogno di accettazione, cerca il bullo per sperare di essere visto e riconosciuto da lui, così forte ai suoi occhi, con la speranza che potrà smettere di trattarlo male per inserirlo nella sua cerchia di amici, a volte la vittima sceglie di essere trattato male pur di restare nelle sue attenzioni.

-i GREGARI, che partecipano alle prepotenze. Sono coloro che supportano e spalleggiano il bullo, compiendo atti di bullismo a loro volta forti del bullo. Con questo comportamento di supporto i gregari rinforzano il

comportamento del bullo facendolo sentire ancora più importante e validando i suoi atti come leciti.

-gli SPETTATORI coloro che assistono all'atto di bullismo senza intervenire né a favore né a sfavore. Gli spettatori non intervenendo automaticamente rendono lecito quel comportamento.

-i DIFENSORI sono quelli che cercano di difendere la vittima consolandola o cercando di interrompere le prepotenze.

1.2 Evoluzione nel tempo del fenomeno ed età

La fascia di età in cui gli atti di bullismo si manifestano più frequentemente va dai 7-8 anni ai 14-15 anni. Erroneamente da quanto molte persone credono, il fenomeno del bullismo è maggiormente presente nelle scuole primarie e nei primi anni delle scuole secondarie di primo grado. Gli atti di bullismo infatti si riducono progressivamente con l'aumentare dell'età, soprattutto quei comportamenti caratterizzati dalla forza fisica, purtroppo però alcuni bulli trasformano i loro comportamenti in atti maggiormente pericolosi, non più ascrivibili al fenomeno del bullismo, ma più propriamente a comportamenti antisociali e illegali.

1.3 Cosa non è bullismo

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri REATI.

Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". Allo stesso modo, i comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi" che spesso si verificano tra coetanei, non costituiscono forme di bullismo.

I giochi turbolenti e le “lotte”, particolarmente diffuse tra i maschi, o la presa in giro per “gioco” non sono definibili come bullismo in quanto implicano una simmetria della relazione, cioè una parità di potere e di forze tra i due soggetti implicati e una alternanza dei ruoli prevaricatori/prevaricati.

Ricordiamo inoltre che in generale, un fatto sporadico e occasionale, non ripetuto nel tempo, non intenzionale, non asimmetrico a livello relazionale, per quanto spiacevole non è ascrivibile ad un atto di bullismo. Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

2. CYBERBULLISMO

2.1 Cosa è il Cyberbullismo

Con questa definizione si intende:

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (Legge 29 maggio 2017 n°71).

2.2 Tipologie di Cyberbullismo

Le principali tipologie di Cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

flaming: è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o ad un singolo individuo allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico; la vittima subisce passivamente le molestie.

Cyberstalking: sono comportamenti che hanno lo scopo di perseguitare le vittime con diverse molestie e di infastidirle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico.

Denigration: distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere.

Trickery e outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima. Il bullo, tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenuta la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.

Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo.

Sexting: consiste nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale. Tali immagini, anche se indirizzate ad una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla vittima.

Exposure: è la pubblicazione on-line di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona; non importa se siano vere o meno, l'importante è che rovinino la sua reputazione.

Hate speech: l'aggressione nella maggior parte dei casi avviene utilizzando un linguaggio volgare, pieno di odio dagli effetti immediati perché esplicito.

2.3 Differenze tra Bullismo e Cyberbullismo

Il Cyberbullismo viene considerato un'evoluzione del Bullismo tradizionale ma, pur condividendo con esso alcune caratteristiche, se ne differenzia in molti aspetti. Nel Bullismo convenzionale l'asimmetria di potere che viene esercitata dal bullo nei confronti della vittima è di tipo fisico o sociale, in questa nuova forma di aggressività il potere viene imposto attraverso l'abilità e le competenze acquisite nelle nuove tecnologie. Il potere risiede proprio nella capacità di riuscire a molestare gli altri assicurandosi del proprio anonimato.

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia

	con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare on-line ciò che non potrebbero fare nella vita reale.
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima.	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo.	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni.

3. CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

3.1 Ruoli della scuola

Occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA. Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo/cyberbullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

-la prevenzione

-gestione dei casi di bullismo

3.2 La prevenzione

La strategia migliore per combattere il bullismo è la prevenzione, alla base della quale c'è la promozione di un clima culturale, sociale ed emotivo in grado di scoraggiare sul nascere i comportamenti di prevaricazione e prepotenza. La scuola è il primo luogo di relazioni sociali per i bambini e, in virtù del suo ruolo educativo, ha la responsabilità di farsi portavoce di alcuni valori che possono aiutare a prevenire il bullismo,

come promuovere la conoscenza reciproca, favorire l'autostima dei ragazzi, insegnare l'apertura verso la diversità e il rispetto degli altri, insegnare ad affrontare i conflitti invece di negarli, spiegare l'importanza del rispetto di regole di convivenza condivise.

Gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e cyberbullismo coinvolgono:

la scuola


1. Individuazione di un docente referente per le iniziative contro il bullismo e cyberbullismo.
2. Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
3. Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi.
4. Collaborazione tra operatori socio-sanitari ed educatori di comunità e personale scolastico al fine di favorire l'Istituzione scolastica nella segnalazione di situazioni a rischio per comportamenti aggressivi e antisociali.
5. Incontri e riflessioni con gli alunni per un uso consapevole della rete internet, anche tramite l'intervento di esperti esterni.
6. Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno.
7. Dare il buon esempio di adulti.
8. Collaborare attivamente con l'animatore digitale dell'Istituto per la messa in sicurezza dei pc e della rete (uso consapevole dei pc in classe e in aula informatica).
9. La scuola assicura la diffusione del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità, il quale viene illustrato e discusso al fine di essere tutti pienamente consapevoli di quanto in esso indicato.

la classe

1. Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
2. Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
3. Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curricolari e di educazione socio-affettiva, attraverso specifici interventi con operatori esterni.
4. Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
5. Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola tra cui il teatro.
6. Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute.

3.3 La gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo

La procedura da seguire nel caso di atti di bullismo o cyberbullismo è la seguente:



4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni" (art. 98 c.p.), diverse

norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Si ritiene che la presunta immaturità derivante dalla giovane età del soggetto costituisca un fattore di esonero dalla responsabilità penale per la consumazione di condotte devianti.

I reati in genere associati al **bullismo** sono:

- Le percosse (art. 581 c.p.)
- Le lesioni (art. 582 c.p.)
- L'ingiuria (art. 594 c.p. ; articolo abrogato dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n.7)
- Il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

I reati in genere associati al **cyberbullismo** sono:

- La diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.)
- La violenza privata (art. 610 c.p.)
- Il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy)
- La sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
- L'accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)
- L'estorsione sessuale (art. 629 c.p.)
- Molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minore, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minore risponde:

- Il genitore *per culpa in educando e culpa in vigilando* (art. 2048, I co., c.c.)
- La scuola *per culpa in vigilando* (art. 2048, II e III co., c.c.)

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche da quella di *culpa in educando*.

Si precisa, inoltre, che il docente, in quanto Pubblico Ufficiale, è tenuto a denunciare alle autorità competenti qualunque illecito rechi danno al minore.

In particolare, il minore con più di 14 anni vittima di cyberbullismo o il genitore, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali

diffusi in rete. Qualora entro le 48 ore i dati non siano stati rimossi, l'interessato può rivolgere richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento dell'atto, provvede alla rimozione dei dati ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196.

In presenza di reati non procedibili d'ufficio (a condizione che non ci sia querela) il **bullo/cyberbullo potrà essere formalmente ammonito** dal Questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Qualora l'ammonimento cada a vuoto la pena verrà aumentata (vedi **allegato 2**).

Allegato 1

Scheda di segnalazione

Nome del docente che compila la segnalazione:

Data:.....

Scuola:.....

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era:

- la vittima
- un compagno della vittima
- madre/padre/tutore della vittima
- insegnante
- altri

2. Vittima:..... classe:.....

altre vittime:..... classe:.....

.....

3. Bullo/a o bulli/e: classe:.....

.....
.....
.....

4. Breve descrizione del problema presentato. Fornire esempi concreti degli episodi di prepotenza:

.....
.....
.....
.....

5. Quante volte si sono verificati gli episodi?

.....
.....

Allegato 2

LEGGE 29 maggio 2017, n.71

Art. 7 – Ammonimento

- 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni 14 nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , e successive modificazioni.*
- 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.*
- 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.*

La procedura prende il via su sollecitazione della vittima, rappresentata dai genitori o dal tutore, ma può partire anche da terze persone, purché non da una fonte anonima, fino a quando non sia stata presentata la [querela](#) o la denuncia. In questi casi si tratta di una misura di prevenzione amministrativa. Le forze dell'ordine, una volta ricevuta l'esposizione dei fatti, trasmettono poi gli atti al questore che convoca il minore autore del reato insieme ad almeno un genitore. Se il questore ritiene sussistente il fatto, assunte le informazioni e sentite le persone informate sui fatti, ammonisce oralmente l'autore dell'atto di [cyberbullismo](#), invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

La legge non prevede l'obbligo di assistenza del difensore, ma si tratta di sua presenza auspicabile, considerato che si tratta di misura che può avere conseguenze dirette e indirette sull'ammonito.

Legge 29 maggio 2017, n. 71

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg>